KH5RHFCV.AOOGABMUR.REGISTRO DECRETI.R.0000561.05-08-2025.h.12:09

Il Ministro dell'università e della ricerca

LINEE GENERALI D'INDIRIZZO DELLA PROGRAMMAZIONE DELLE UNIVERSITA' 2024-2026 – AMMISSIONE A FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI PRESENTATI DALLE UNIVERSITA'

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*" come da ultimo modificato dal decreto-legge n. 1 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare gli articoli 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, "*al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica*", nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 250 del 25 ottobre 2022), con il quale la Sen. Anna Maria Bernini è stata nominata Ministro dell'università e della ricerca;

VISTO l'art. 1-*ter* del d.l. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e in particolare:

- comma 1: "*le Università (...) adottano programmi triennali coerenti con le linee generali d'indirizzo definite con decreto del Ministro ...dell'università e della ricerca, sentiti la Conferenza dei rettori delle università italiane, il Consiglio universitario nazionale e il Consiglio nazionale degli studenti universitari (...)*";
- comma 2: "*i programmi delle università di cui al comma 1 (...) sono valutati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e periodicamente monitorati sulla base di parametri e criteri individuati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, avvalendosi dell'(ANVUR), sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane (...) Dei programmi delle università si tiene conto nella ripartizione del fondo per il finanziamento ordinario delle università*";

VISTO il D.M. 10 giugno 2024, n. 773, registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 2024, al n. 1941, con il quale sono state definite le linee generali d'indirizzo della programmazione delle Università per il triennio 2024-2026;

VISTO l'art. 1, comma 3, del D.M. 773/2024 il quale prevede che la programmazione del sistema universitario 2024-2026 "*è finalizzata all'innalzamento della qualità del sistema universitario assicurando il progressivo miglioramento del benessere degli studenti. Costituiscono obiettivi specifici della programmazione:*

A. innovare la didattica universitaria e ampliare l'accesso alla formazione universitaria;
B. promuovere le reti di ricerca e valorizzare l'attrattività del Paese;
C. potenziare i servizi per il benessere degli studenti e per la riduzione delle diseguaglianze;
D. promuovere la dimensione internazionale dell'alta formazione e della ricerca;
E. valorizzare il personale delle università, anche attraverso la mobilità";

VISTO l'art. 3, comma 1, del D.M. 773/2024, il quale prevede che "*le risorse per la programmazione di cui all'art. 5, co. 1, lett. c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e della legge 7 agosto 1990, n. 24, pari a un massimo di 68 milioni di euro annui per le Università statali1 e a un massimo di 2 milioni di euro annuo per le Università non statali, sono destinate alla valutazione dei risultati dei programmi*

degli Atenei di cui al co. 2 e fanno riferimento alle seguenti azioni relative al conseguimento degli obiettivi specifici di cui all'art. 1, co. 3, lett. A, C e D";

VISTO l'art. 4, comma 1, lett. b) del D.M. 773/2024, il quale prevede che "*le risorse previste dall'art. 238, co. 5, del d.l. 34/2020 pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024-2026"*, per *"max 25% delle risorse* (50 milioni all'anno) *sono destinate alla valutazione dei risultati dei programmi degli Atenei* (statali) *di cui al co. 2 e fanno riferimento alle seguenti azioni relative al conseguimento degli obiettivi specifici di cui all'art. 1, co. 3, lett. B ed E";*

VISTO l'art. 4, comma 4, del D.M. 773/2024, il quale prevede che "*gli Atenei non statali legalmente riconosciuti possono utilizzare alternativamente le risorse attribuite per gli obiettivi di cui all'art. 3 anche per gli obiettivi del presente articolo*";

VISTO l'art. 5, comma 1, del D.M. 773/2024, il quale prevede che "*ai fini dell'assegnazione delle risorse di cui agli artt. 3 e 4, co 1, lett. b), e 3 le Università interessate, anche aggregate in rete, provvedono a comunicare, con modalità telematiche definite con provvedimento della competente Direzione generale del Ministero, un proprio programma di interventi, unitamente al proprio piano strategico, articolato in due progetti riferiti ciascuno ad un unico obiettivo, di cui uno riferito agli obiettivi indicati dall'art. 3 e uno riferito agli obiettivi indicati dall'art. 4*";

VISTO l'art. 5, comma 3, del D.M. 773/2024, il quale prevede che "*I progetti degli Atenei sono valutati da un apposito comitato di valutazione, nominato con decreto del Ministro e composto da 4 rappresentanti del MUR e 3 dell'ANVUR. La valutazione viene effettuata per ciascun progetto e relativa azione considerando la complessità dei progetti di rete tenendo conto dei seguenti criteri:*

i. Chiarezza e coerenza delle attività contenute nel progetto rispetto agli obiettivi specifici dell'Ateneo e a quelli della programmazione del MUR;

ii. Fattibilità del progetto, adeguatezza economica, cofinanziamento diretto aggiuntivo e capacità di integrare l'intervento con altri finanziamenti nazionali e internazionali;

iii. Pertinenza degli indicatori con azione e obiettivo e capacità dell'intervento di apportare un reale miglioramento rispetto alla situazione di partenza, tenuto conto del target individuato";

VISTO l'art. 5, comma 4, del D.M. 773/2024, il quale prevede che "*il comitato di valutazione propone l'ammissione al finanziamento dei progetti presentati da ciascun Ateneo, graduando l'entità della assegnazione proposta in proporzione ai giudizi attribuiti, fermo restando che per l'ammissione a finanziamento di ciascun progetto è comunque necessario che il giudizio espresso sia almeno sufficiente in ciascuno dei tre criteri di cui al comma 3*";

VISTO l'art. 5, comma 5, del D.M. 773/2024, il quale prevede che "*l'ammissione al finanziamento viene disposta con decreto del Ministro. Nel caso in cui, sulla base degli esiti della valutazione di cui al comma 4, l'entità delle risorse messe a disposizione non consenta il finanziamento di tutti i progetti, con il medesimo decreto si provvede alla proporzionale rimodulazione delle assegnazioni proposte. Viceversa, qualora sulla base delle assegnazioni proposte, risultino risorse eccedenti, le stesse sono attribuite ad integrazione della quota premiale*";

VISTO l'art. 5, comma 6, del D.M. 773/2024, il quale prevede che "*i risultati conseguiti dall'attuazione dei programmi sono oggetto di monitoraggio annuale e valutazione al termine del triennio sulla base degli indicatori scelti per ciascun obiettivo e dei relativi target. In caso di raggiungimento dei target prefissati al termine del triennio, viene disposta la conferma*

dell'assegnazione del predetto importo; diversamente si provvede al recupero, a valere sul FFO o sul contributo di cui alla legge 243/1991, delle somme attribuite per ciascun obiettivo in misura proporzionale allo scostamento medio tra i risultati conseguiti riferiti ai relativi indicatori e ai rispettivi target";

VISTA la nota della Direzione generale delle Istituzioni della formazione superiore prot. n. 11414 dell'8 agosto 2024, con la quale, in attuazione dell'art. 5, comma 1, del D.M. 773/2024, sono state definite le indicazioni operative e i termini per la presentazione dei programmi da parte delle Università;

VISTO il D.M. 7 agosto 2024, n. 1170, relativo ai criteri di riparto del fondo per il finanziamento ordinario delle Università statali per l'anno 2024, e in particolare l'art. 12, comma 1, lett. a), che destina l'importo di *"€ 68.000.000 per la quota dell'anno 2024 riferita alla Programmazione triennale delle Università, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale n. 773/2024, relativo alle linee generali di indirizzo del triennio 2024-2026*";

VISTO l'art. 12, comma 1, del d.l. 9 agosto 2024, n. 113, convertito dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, il quale prevede che "*per l'anno 2024 le risorse stanziate sul fondo per il finanziamento ordinario delle università ((...)) ai sensi dell'articolo 238, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 sono destinate alla integrazione della quota base del medesimo fondo di cui all'articolo 12 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. Le università statali concorrono al conseguimento degli obiettivi di promozione dell'attività di ricerca svolta dalle università e alla valorizzazione del contributo del Paese in coerenza con le linee generali d'indirizzo della programmazione triennale 2024-2026, adottate ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, utilizzando le risorse a tal fine destinate per gli anni 2025 e 2026*";

VISTO il D.M. 22 novembre 2024, n. 1799, relativo ai criteri di riparto del contributo di cui alla legge 243/1991 per l'anno 2024, per le Università non statali legalmente riconosciute non telematiche e, in particolare, l'art. 4, comma 1, lett. c) che destina l'importo di *"€ 1.939.160 quale quota massima dell'anno 2024 riferita alla Programmazione triennale delle Università 2024 – 2026, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale n. 773/2024*";

VISTO il D.M. 22 novembre 2024, n. 1800, relativo ai criteri di riparto del contributo di cui alla legge 243/1991 per l'anno 2024 per le Università non statali legalmente riconosciute telematiche e, in particolare, l'art. 4, comma 2 che destina l'importo di *"€ 60.840 quale quota massima dell'anno 2024 riferita alla Programmazione triennale delle Università 2024 – 2026, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale n. 773/2024*";

VISTO il D.M. 17 dicembre 2024, n. 1903, con il quale in attuazione dell'art. 5 del richiamato D.M. 773/2024, è nominato il Comitato di valutazione dei progetti presentati dagli Atenei, al fine del raggiungimento degli obiettivi della programmazione triennale del sistema universitario per il triennio 2024-2026;

VISTO il verbale n. 1 del 9 gennaio 2025, con il quale il predetto Comitato ha definito le modalità di valutazione dei progetti presentati dagli Atenei, sulla base dei sopraindicati criteri previsti dall'art. 5, commi 3 e 4 del D.M. 773/2024;

VISTO il verbale n. 2 del 30 gennaio 2025, 20 febbraio 2025, 3 e 6 marzo 2025, con il quale il Comitato ha provveduto alla valutazione dei programmi proposti dagli Atenei;

CONSIDERATO che, all'esito della predetta valutazione, l'ammontare delle risorse necessarie per l'ammissione a finanziamento dei programmi presentati dalla Università statali è pari, complessivamente nel triennio 2024-2026, a:

- euro 173.530.325, con riferimento al perseguimento degli obiettivi A, C, D di cui all'art. 3, del D.M. 773/2024;
- euro 122.297.784, con riferimento al perseguimento degli obiettivi B, E, di cui all'art. 4, del D.M. 773/2024.

TENUTO CONTO che le risorse complessivamente messe a disposizione per le Università statali dall'art. 3, comma 1, nel triennio 2024-2026 sono pari a euro 204 milioni, e che le risorse complessivamente messe a disposizione dall'art. 4, comma 1, lett. b) del D.M. 773/2024, come rimodulate ai sensi dell'art. 12, comma 1, della legge 143/2024, nel biennio 2025-2026 sono pari a euro 100 milioni;

TENUTO CONTO che la quota pari a euro 30.469.675, corrispondente alla differenza tra le risorse previste dall'art. 3 del D.M. 773/2024 (euro 204.000.000) e quelle effettivamente assegnate ai progetti relativi agli obiettivi A, C e D (euro 173.530.325), risulta non impiegata, e che tale disponibilità può essere destinata, per un importo pari a euro 22.297.784, ad integrazione delle risorse di cui all'art. 4 del medesimo decreto, al fine di garantire il finanziamento integrale dei progetti riferiti agli obiettivi B ed E, secondo la valutazione espressa dal Comitato;

CONSIDERATO che all'esito della predetta valutazione, l'ammontare delle risorse necessarie per l'ammissione a finanziamento dei programmi presentati dalla Università non statali è pari, complessivamente nel triennio 2024-2026, a euro 3.872.805, con riferimento al perseguimento degli obiettivi A, B, C, D, E;

CONSIDERATO che le risorse complessivamente messe a disposizione per le Università non statali di cui all'art. 3, comma 1, del D.M. 773/2024, pari a euro 6 milioni, sono sufficienti a finanziare i progetti presentati sulla base della valutazione condotta dal Comitato;

RITENUTO di disporre l'assegnazione delle risorse sulla base della proposta del Comitato di valutazione dei progetti presentati dalle Università;

D E C R E T A

Articolo 1

(Finanziamento della programmazione di ateneo)

1. Al fine di conseguire gli obiettivi della programmazione delle Università per il triennio 2024-2026, all'esito della valutazione di cui in premessa, i programmi presentati dagli Atenei sono ammessi a finanziamento per l'importo massimo di cui alle Tabelle 1 e 2, allegate al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali.

2. Qualora il finanziamento attribuito ai sensi del comma 1 risulti inferiore a quello richiesto, l'Ateneo può:
   i. accettare il finanziamento senza rimodulazione dei target prefissati;
   ii. rinunciare al finanziamento ed escludere, pertanto, l'azione in oggetto dal monitoraggio e dalla valutazione finale.

3. Sul sito PRO 3 (Programmazione triennale 2024 - 2026) riservato di Ateneo, saranno resi disponibili per ciascuna azione:
   a. la valutazione effettuata da parte del Comitato per singolo progetto, con riferimento anche ai progetti non ammessi a finanziamento;
   b. e successivamente l'esito del monitoraggio annuale e della valutazione finale, ai fini dell'attribuzione o del recupero dei relativi finanziamenti a valere sul Fondo di finanziamento ordinario o del contributo erogato ai sensi della legge 29 luglio 1991, n. 243, secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 6, del D.M. 773/2024.

4. In relazione a quanto previsto dall'art. 5, comma 5, del D.M. 773/2024, le risorse destinate al conseguimento degli obiettivi della programmazione triennale 2024-2026 non assegnate agli Atenei con il presente decreto, sono attribuite proporzionalmente alla quota premiale degli anni di afferenza delle medesime risorse.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità e al competente Ufficio Centrale di Bilancio per il controllo preventivo di regolarità contabile.

IL MINISTRO
Sen. Anna Maria Bernini

Firmato digitalmente da BERNINI ANNAMARIA
C=IT
O=MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

TABELLA 1 assegnazione risorse Università statali (*)							
Ateneo	Obiettivi A, C, D				Obiettivi B, E		
	2024	2025	2026	Totale	2025	2026	Totale
Bari	1.841.410	1.841.410	1.016.305	4.699.125	1.354.396	1.958.397	3.312.793
Bari Politecnico	488.917	488.917	269.842	1.247.676	336.408	486.432	822.840
Basilicata	256.539	256.539	141.588	654.666	244.554	353.614	598.168
Bergamo	579.180	579.180	319.660	1.478.020	425.197	614.817	1.040.014
Bologna	4.357.332	4.357.332	2.404.883	11.119.547	3.485.339	5.039.646	8.524.985
Brescia	698.780	698.780	385.668	1.783.228	510.033	737.484	1.247.517
Cagliari	947.567	947.567	522.979	2.418.113	903.298	1.306.129	2.209.427
Calabria	1.059.372	1.059.372	584.686	2.703.430	665.140	961.763	1.626.903
Camerino	255.635	255.635	141.088	652.358	204.477	295.664	500.141
Cassino	298.352	298.352	164.666	761.370	219.444	317.307	536.751
Catania	1.395.745	1.395.745	770.335	3.561.825	917.611	1.326.826	2.244.437
Catanzaro	415.003	415.003	229.047	1.059.053	272.837	394.511	667.348
Chieti e Pescara	888.701	888.701	490.490	2.267.892	533.140	770.898	1.304.038
Ferrara	860.185	860.185	474.750	2.195.120	893.430	1.291.861	2.185.291
Firenze	2.146.874	2.146.874	1.184.895	5.478.643	1.717.240	2.483.053	4.200.293
Foggia	425.975	425.975	235.102	1.087.052	312.723	452.184	764.907
Genova	1.797.957	1.797.957	992.322	4.588.236	1.036.085	1.498.134	2.534.219
Insubria	364.767	364.767	201.322	930.856	325.810	471.106	796.916
Macerata	341.338	341.338	188.389	871.065	296.919	429.331	726.250
Politecnica delle Marche	594.351	594.351	328.032	1.516.734	425.740	615.600	1.041.340
Messina	1.170.544	1.170.544	646.042	2.987.130	769.556	1.112.745	1.882.301
Milano	2.425.961	2.425.961	1.338.927	6.190.849	1.940.476	2.805.842	4.746.318
Milano Bicocca	1.453.178	1.453.178	802.032	3.708.388	1.068.843	1.545.499	2.614.342
Milano Politecnico	2.365.452	2.365.452	1.305.533	6.036.437	2.174.800	3.144.665	5.319.465
Modena e Reggio Emilia	1.060.288	1.060.288	585.190	2.705.766	922.311	1.333.622	2.255.933
Molise	232.701	232.701	128.431	593.833	-	-	-
Napoli Federico II	3.425.715	3.425.715	1.890.709	8.742.139	3.425.198	4.952.685	8.377.883
Campania	1.184.391	1.184.391	653.684	3.022.466	710.527	1.027.391	1.737.918
Napoli L'Orientale	310.432	310.432	171.333	792.197	-	-	-
NAPOLI Parthenope	410.448	410.448	226.532	1.047.428	274.958	397.578	672.536
Padova	3.488.061	3.488.061	1.925.118	8.901.240	2.400.024	3.470.328	5.870.352
Palermo	1.361.539	1.361.539	751.457	3.474.535	1.089.067	1.574.743	2.663.810
Parma	1.187.018	1.187.018	655.134	3.029.170	-	-	-
Pavia	1.242.467	1.242.467	685.737	3.170.671	1.062.363	1.536.130	2.598.493
Perugia	992.167	992.167	547.593	2.531.927	710.698	1.027.639	1.738.337
Piemonte Orientale	623.173	623.173	343.939	1.590.285	498.463	720.756	1.219.219
Pisa	2.173.045	2.173.045	1.199.339	5.545.429	1.495.203	2.161.998	3.657.201
Reggio Calabria	257.849	257.849	142.310	658.008	172.732	249.764	422.496

TABELLA 1 assegnazione risorse Università statali (*)							
Ateneo	Obiettivi A, C, D				Obiettivi B, E		
	2024	2025	2026	Totale	2025	2026	Totale
Roma La Sapienza	5.247.742	5.247.742	2.896.315	13.391.799	4.197.567	6.069.479	10.267.046
Roma Tor Vergata	1.476.994	1.476.994	815.178	3.769.166	991.304	1.433.382	2.424.686
Roma Tre	1.186.379	1.186.379	654.782	3.027.540	-	-	-
Salento	735.050	735.050	405.687	1.875.787	493.338	713.346	1.206.684
Salerno	1.261.966	1.261.966	696.501	3.220.433	1.097.745	1.587.291	2.685.036
Sannio	173.351	173.351	95.676	442.378	-	-	-
Sassari	628.639	628.639	346.955	1.604.233	377.126	545.308	922.434
Siena	1.110.016	1.110.016	612.636	2.832.668	696.937	1.007.741	1.704.678
Teramo	218.312	218.312	120.489	557.113	160.271	231.744	392.015
Torino	3.512.565	3.512.565	1.938.642	8.963.772	2.809.628	4.062.597	6.872.225
Torino Politecnico	1.137.295	1.137.295	627.692	2.902.282	1.015.830	1.468.846	2.484.676
Trieste	737.892	737.892	407.256	1.883.040	-	-	-
Tuscia	360.420	360.420	198.921	919.761	288.292	416.858	705.150
Udine	625.997	625.997	345.499	1.597.493	459.567	664.514	1.124.081
Urbino Carlo Bo	531.971	531.971	293.604	1.357.546	425.513	615.272	1.040.785
Venezia Cà Foscari	576.261	576.261	318.049	1.470.571	-	-	-
Venezia Iuav	252.304	252.304	139.252	643.860	201.813	291.813	493.626
Verona	794.599	794.599	438.552	2.027.750	635.583	919.025	1.554.608
L'Aquila	672.931	672.931	371.403	1.717.265	589.878	852.938	1.442.816
Stranieri Perugia	151.472	151.472	83.601	386.545	78.168	113.027	191.195
Stranieri Siena	86.093	86.093	47.517	219.703	-	-	-
Sissa - TS	180.291	180.291	99.506	460.088	144.211	208.523	352.734
IMT Lucca	68.721	68.721	37.928	175.370	73.291	105.975	179.266
IUSS Pavia	77.292	77.292	42.658	197.242	69.037	99.824	168.861
Normale Pisa	295.964	295.964	163.348	755.276	288.028	416.476	704.504
Sant'Anna Pisa	250.262	250.262	138.124	638.648	200.180	289.451	489.631
GSSI	129.523	129.523	71.485	330.531	103.602	149.805	253.407
Trento	-	-	-	-	695.037	1.004.993	1.700.030
SSM	141.289	141.289	77.980	360.558	113.014	163.414	276.428
TOTALE	**68.000.000**	**68.000.000**	**37.530.325**	**173.530.325**	**50.000.000**	**72.297.784**	**122.297.784**

(*) non sono stati riportati gli Atenei che non hanno richiesto o conseguito alcun finanziamento

TABELLA 2 assegnazione risorse Università non statali (*)				
Università non telematiche	Obiettivo A, B, C, D, E			
	2024	2025	2026	Totale
Università Commerciale "Luigi Bocconi" MILANO	368.904	159.689	159.688	688.281
Università Cattolica del Sacro Cuore	868.580	375.985	375.985	1.620.550
Libera Università di lingue e comunicazione IULM-MI	82.768	35.829	35.828	154.425
Università degli Studi Suor Orsola Benincasa - NAPOLI	186.549	80.752	80.752	348.053
Libera Univ. Inter.le Studi Sociali "Guido Carli" LUISS-ROMA	141.790	61.377	61.377	264.544
Università "Campus Bio-Medico" di ROMA	90.396	39.130	39.130	168.656
Libera Università "Vita Salute S.Raffaele" MILANO	155.849	67.463	67.463	290.775
Libera Università di BOLZANO	-	108.102	108.101	216.203
LUM "Giuseppe Degennaro"	9.981	4.321	4.320	18.622
Università degli Studi EUROPEA di ROMA	10.291	4.455	4.454	19.200
HUMANITAS University	24.052	10.412	10.411	44.875
TOTALE	**1.939.160**	**947.515**	**947.509**	**3.834.184**
Università telematiche	Obiettivo A, B, C, D, E			
	2024	2025	2026	Totale
Università degli Studi "Guglielmo Marconi" - Telematica	31.360	-	-	31.360
Università Telematica UNITELMA SAPIENZA	7.261	-	-	7.261
TOTALE	**38.621**	-	-	**38.621**

(*) non sono stati riportati gli Atenei che non hanno richiesto o conseguito alcun finanziamento